

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)155

Vol. 1978/0051

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 155 def.

Bruxelles, 13 aprile 1978.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della
voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della
Spagna

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. In occasione della firma, nel 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, la Comunità si è impegnata ad accordare un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna. Per soddisfare tale impegno, la Comunità ha aperto ogni anno due contingenti tariffari a dazi ridotti, vale a dire :

- vini di Xeres

-presentati in recipienti di contenuto di almeno due litri:

40.000 hl, al dazio della TDC ridotto del 60 %

-presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri :

210.000 hl, al dazio della TDC ridotto del 50 %

restando inteso che i suddetti vini sono soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato viti-vinicolo ed in particolare dal 1° maggio 1978, al rispetto del prezzo di riferimento applicabile ad essi.

2. Questo regime tuttavia, non era previsto per l'importazione dei prodotti in questione che nei sei originari Stati membri, mentre i tre nuovi Stati membri hanno applicato regimi diversi. In conformità all'atto di Adesione, le importazioni di questi prodotti nei nuovi Stati membri sono sottoposte, dal 1° luglio 1977, ai dazi doganali iscritti nella Tariffa doganale comune.

In questa situazione, bisognava stabilire un regime uniforme di importazioni in tutta la Comunità. Era opportuno, dunque, aumentare i volumi contingentali sopra menzionati, in modo da tener conto delle quantità delle importazioni tradizionali dei nuovi Stati membri. Ciò induce a portare i volumi rispettivamente :

- a 108.000 hl e 685.000 hl per i vini di Xeres.

A causa di alcune difficoltà sopraggiunte in materia di fissazione del prezzo di riferimento che, in principio, avrebbe dovuto essere applicabile a partire dal 1° gennaio 1978, la Comunità ha già aperto, con i regolamenti (CEE) n. 3012/77 e 532/78, quattro contingenti tariffari comunitari. Questi contingenti coprono il periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile 1978 e comportano un totale di 36.000 hl e 228.340 hl.

Al fine di mantenere l'impegno che la Comunità ha assunto con la Spagna, è necessario, dunque, aprire dei contingenti tariffari per i prodotti in questione, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 1978 per un ammontare, rispettivamente, di 72.000 hl e 456.660 hl.

Tale è l'oggetto delle proposte qui allegate.

3. Le disposizioni dei suddetti regolamenti prevedono la divisione dei volumi contingentali in due parti, la prima delle quali è suddivisa in aliquote tra gli Stati membri, mentre la seconda costituisce la riserva. In assenza di dati statistici comunitari, le aliquote iniziali sono state calcolate sulla base dei dati statistici più recenti relativi alle esportazioni spagnole nel corso di un periodo rappresentativo, e sulla base delle previsioni effettuate dagli Stati membri.

I dati spagnoli possono essere considerati come riflettenti in maniera approssimativa la situazione delle importazioni comunitarie dei prodotti in questione.

4. A causa delle particolarità inerenti al commercio dei vini in oggetto, che, inoltre, sono diverse dall'uno all'altro Stato membro, le disposizioni del regolamento non prevedono, eccezionalmente, una modalità di Gestione unica.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, all'atto della firma, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna⁽²⁾, la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Xeres; che per soddisfare tale impegno, la Comunità ha aperto ogni anno due contingenti tariffari:

- 40 000 ettolitri, al dazio pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto non superiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1, originari della Spagna,
- 210 000-ettolitri, al dazio pari al 50 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto inferiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1, originari della Spagna;

che questo regime tariffario preferenziale era previsto per l'importazione dei prodotti in questione soltanto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria; che, in conformità dell'atto di adesione, le importazioni di questi prodotti nei tre nuovi Stati membri sono sottoposte dal 1° luglio 1977 ai dazi della tariffa doganale comune; che il regime di importazione per questi prodotti deve essere uniforme in tutta la Comunità; che è opportuno aumentare i volumi contingentali annui succitati rispettivamente a 108 000 ettolitri e 685 000 ettolitri; che a causa di circostanze

particolari, la Comunità ha già aperto con i regolamenti (CEE) n. 3012/77 (3) e 532/78(4) alcuni contingenti tariffari per un ammontare totale rispettivamente di 36.000 ettolitri e 228.340 ettolitri per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 1978; che conviene pertanto, aprire per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 1978 contingenti tariffari per i vini precitati, per volumi pari rispettivamente a 72.000 ettolitri e 456.660 ettolitri;

(2) GU n. L 182 del 16.8.1970, pag. 2

(3) GU n. L 355 del 31.12.1977, pag. 27

(4) GU n. L 74 del 16.3.1978, pag. 1

considerando che, per ragioni particolari inerenti alla produzione ed alla commercializzazione del prodotto in questione, le importazioni di questi vini nella Comunità si effettuano per la maggior parte, durante gli ultimi mesi di ogni anno; che di conseguenza, i volumi contingentali aperti per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 1978 non hanno potuto essere utilizzati completamente; che è opportuno prevedere che, a titolo eccezionale, saranno prese in considerazione le rimanenze di tale periodo per una loro utilizzazione durante il periodo di validità del presente regolamento;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che l'ammissione al beneficio dei suddetti contingenti tariffari comunitari dev'essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.I. e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75 (1);

considerando che i vini di Xeres che entrano nell'area geografica delle Comunità, a partire dal 1° maggio 1978, debbono rispettare, da una parte i prezzi di riferimento che sono loro applicabili e dall'altra le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2507/75 del

Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi e che

ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

(1) GU n. L 111 del 30.4.1975, pag. 19

considerando che le statistiche disponibili della Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Xeres sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate qui di seguito :

	1974	1975	1976
Vini di Xeres :			
— in recipienti di contenuto non superiore a due litri :			
Benelux	45,5	49,5	62,5
Danimarca	3,7	5,2	5,7
R. f. di Germania	12,1	12,0	13,4
Francia	0,4	0,3	0,3
Irlanda	2,8	1,3	1,0
Italia	4,9	1,4	1,2
Regno Unito	30,6	30,3	15,8
— in recipienti di contenuto superiore a due litri :			
Benelux	25,7	39,9	35,3
Danimarca	3,2	2,9	5,1
R. f. di Germania	2,4	2,9	3,4
Francia	0,1	0,1	0,1
Irlanda	1,0	0,7	0,9
Italia	0,0	0,0	0,0
Regno Unito	67,6	53,5	55,2

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue :

	Vini di Xeres in recipienti di contenuto	
	non superiore a due litri	superiore a due litri
Benelux	53,61	33,46
Danimarca	5,05	3,83
R. f. di Germania	13,20	2,99
Francia	0,31	0,03
Irlanda	2,06	0,78
Italia	2,11	0,01
Regno Unito	23,66	58,90

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa 90 % dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota supplementare della riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° ^{maggio} 1978 e fino al 31 dicembre 1978 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Xeres qui appresso indicati, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in UC/hl)	Volume contingente (in hl)
ex 22.05 C III a) 1	Vini di Xeres	5,4	} 18 000
ex 22.05 C IV a) 1	Vini di Xeres	5,8	
ex 22.05 C III b) 1	Vini di Xeres	5,5	} 114 170
ex 22.05 C IV b) 1	Vini di Xeres	6,0	

- 2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione dei vini di Xeres al beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75, vistato dalle autorità doganali spagnole.

I vini di Xeres che, a partire dal 1° maggio 1978 entrano nell'area geografica della Comunità per beneficiare di questi contingenti tariffari, debbono, da una parte, rispettare il prezzo di riferimento loro applicabile e, dall'altra, ^{dei} prezzi almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1978 ammontano ai seguenti quantitativi:

	Vini di Xeres delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1	ex 22.05 C III b) 1
	ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	8 690	34 370
Danimarca	820	3 930
R. f. di Germania	2 140	3 070
Francia	50	30
Irlanda	330	800
Italia	340	10
Regno Unito	3 830	60 490
Totale	16 200	102 700

3. Le quote fissate nel paragrafo 2 sono maggiorate delle eventuali rimanenze, al 30 aprile 1978, delle quote assegnate in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3012/77 e 532/78.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro e non oltre il 15 marzo 1978, le eventuali rimanenze al 30 aprile 1978 delle quote loro assegnate all'atto della ripartizione del contingente aperto dal regolamento summenzionato.

4. La seconda parte di ciascun contingente, ovvero rispettivamente 7.200 hl e 45.650 hl, costituisce la riserva corrispondente cui si aggiungono, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 5, le eventuali rimanenze, al 30 aprile 1978, delle riserve costituite a norma dell'articolo 2, del Regolamento (CEE) n. 3012/77 e 532/78.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 15 novembre 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 1 novembre 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 1 novembre

1978 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 novembre 1978, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente